



## **Tribunale di Sondrio**

### **Sezione Unica Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 03/05/2023  
nelle persone dei signori

Dott. Giorgio Barbuto	Presidente
Dott. Barbara Licitra	Giudice
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO EX ART. 163 L.F.**

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. RG 2/2022

**DA**

**ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** [C.F. 01453490136], con sede legale in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 62, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Monza, Via Teodolinda n. 2

*RICORRENTE*

#### **PREMESSO CHE**

ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (di seguito, per brevità, anche “la Proponente” o la “Società”) ha depositato avanti al Tribunale di Lecco domanda di concordato con riserva ex art. 161 co. 6 L.F., nell’ambito della procedura pre-fallimentare pendente avanti al medesimo Tribunale rubricata R.G. Pre-Fall. 39-2022;

seguiva dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Lecco in favore del Tribunale di Sondrio, in considerazione dell’individuazione della sede effettiva della Proponente in Dubino (SO), via Spluga n. 110;

ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in data 28/07/2022 ha quindi depositato avanti al Tribunale di Sondrio domanda di concordato con riserva ex art. 161 co. 6 L.F.;

seguivano:

- assegnazione di termine al 10/10/2022 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- deposito in data 29/09/2022 di richiesta di proroga del termine;
- concessione di proroga per il deposito della proposta piena di concordato al 12/12/2022;

- deposito della c.d. **proposta piena** di concordato in data 12/12/2022;
- parere del C.G. acquisito in data 18/01/2023;
- decreto collegiale del 08/02/2023 con richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 162 L.F.;
- memoria integrativa della Proponente depositata in data 09/03/2023;
- parere integrativo del C.G. acquisito in data 21/03/2023;
- decreto collegiale del 21/04/2023 con richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto la proposta piena e la relativa integrazione sottoscritte dal debitore munito dei poteri ai sensi dell'art. 152 L.F.;
- deposito della predetta documentazione in data 28/04/2023;

## OSSERVA

### 1. *I requisiti soggettivi e formali*

Il Tribunale osserva che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponde alle condizioni richieste dall'art. 160 L.F., e in particolare;

- trattasi di impresa commerciale, con riferimento alla quale è stato deliberato in data 29/06/2022 lo scioglimento e la messa in liquidazione, con oggetto sociale *“la produzione, lavorazione, commercializzazione, intermediazione, sia direttamente che mediante appalto a terzi, di salumi e carni, conserve, derrate alimentari (...)”*.

Come argomentato in sede di domanda di concordato, la Proponente si trova in una situazione di crisi irreversibile, riconducibile al calo del fatturato, alle conseguenze negative della pandemia da Covid-19 - in particolare in termini di rallentamento dell'attività e delle vendite - e al generale aumento dei costi di produzione, il tutto a fronte di un crescente indebitamento. L'Assemblea dei soci, in data 29/06/2022, come sopra riferito, ha deliberato la messa in liquidazione della Società;

- la Società è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F., come da documentazione di bilancio allegata alla domanda di concordato con riserva (cfr. bilanci relativi agli esercizi dal 2019 al 2021 e situazione patrimoniale ed economica al 31/05/2022), nonché come da situazione contabile al 12/07/2022.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 L.F. e prodotta con la proposta c.d. piena fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede; giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al C.G.

In particolare:

- la domanda è corredata di determina ai sensi dell'art. 152 L.F., allegata al deposito del 28/04/2023; la domanda risulta altresì sottoscritta ai sensi dell'art. 152 L.F., come da deposito integrativo del 28/04/2023;
- il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 31/05/2022, da ultimo aggiornata, con riferimento alla situazione finanziaria, al 22/11/2022, e con riferimento alla situazione contabile, al 12/07/2022;
- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività (doc. 4 proposta piena), l'elenco dei creditori (docc. 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15 proposta piena), nonché la valutazione degli *asset* aziendali (docc. 3 e 5 proposta piena).

La proposta concordataria è accompagnata da relazione di attestazione rilasciata in data 12/12/2022 dal dott. Nicola Pelosi (doc. 16 proposta piena) ai sensi art. 161, comma 3, L.F. e art. 182 ter L.F., successivamente integrata in data 09/03/2023 (doc. 15 nota di deposito del 09.03.2023).

Nei paragrafi seguenti si procederà, pertanto, all'esame della proposta definitiva, con le modifiche apportate all'esito dei chiarimenti richiesti dal Collegio.

## **2. Il contenuto della proposta concordataria**

La proposta concordataria è di natura **liquidatoria**.

### **L'ATTIVO concordatario**

Il 70% dell'attivo concordatario è composto dal compendio immobiliare sito in Dubino, via Spluga n. 110, che comprende il terreno e l'immobile industriale nel quale è stata sempre esercitata l'attività, la palazzina adiacente adibita a spaccio e due unità abitative ivi ubicate.

Con riferimento alla stima dello stesso, la Proponente e l'attestatore hanno evidenziato che l'originario valore di stima di € 5.135.850 è stato ulteriormente svalutato del 10% (€ 4.622.265); sulla scorta dei rilievi del Tribunale, hanno altresì dato atto del fatto che la fattibilità del piano sarebbe comunque confermata anche nell'ipotesi in cui si riconoscesse integralmente il regresso di MCC (cd. "ipotesi tre" su cui *infra*) ed al contempo si ipotizzasse una ulteriore svalutazione dell'immobile fino al 17% circa.

Sul punto il Commissario Giudiziale, nel proprio parere integrativo del 21/03/2023, si è espresso nei termini che seguono: "*Pur nell'incertezza dei valori di vendita (che in questa sede non si può che non rimarcare, per mero atteggiamento prudenziale), si ritiene che il debitore, nella propria memoria integrativa, abbia ben argomentato le proprie scelte valutative, supportate dalla seguente ulteriore documentazione:*

- *integrazione della perizia di Stima del Geom Manenti del 03.03.2023*

- valutazione di congruità del valore di perizia dell'Arch. Fusconi e dell'Ing. Brucato del 08.03.2023

- valutazione di congruità dei valori OMI dell'Arch. Fusconi e dell'Ing. Brucato del 02.03.2023

- Perizia comparativa immobile di Dubino (SO) del 26.01.2021

- Perizia comparativa immobile di Ardenno (SO) del 23.11.2022

Il debitore dà inoltre atto che la perizia del Geom. Manenti del 01 ottobre 2022, allegata alla proposta concordataria, presenta un mero errore di calcolo della determinazione del valore complessivo (Euro 5.135.851,13, in luogo dell'importo errato di Euro 5.760.681,13), per cui il valore immobiliare da assumere nella proposta concordataria, originariamente prudenzialmente svalutato del 20% (Euro 1.152.136,232) risulta ora svalutato della percentuale minore del 10% (Euro 513.385,11 da calcolarsi su Euro 5.135.851,13), talché il valore di riferimento del compendio immobiliare viene portato ad Euro 4.622.266,017 (al posto del valore originario di Euro 4.608.544,90).

Valore ritenuto comunque in linea con il valore di mercato, così come argomentato dalla ricorrente nella memoria integrativa.

Sulla base dei valori ritenuti congrui dai periti, è stato riproposto lo stress test sulla falsa riga di quello elaborato dal sottoscritto nella propria memoria del 18 gennaio 2023, dal quale emerge la "tenuta" del piano concordatario a fronte di un limite massimo del 17% della svalutazione complessiva da applicare al compendio immobiliare (a parità di altre condizioni e nel caso peggiore di cui alla "ipotesi tre"), fino ad attribuire allo stesso un valore di cessione arrotondato di Euro 4.265.000 (a fronte di un valore iniziale di Euro 5.135.851,13).

(...) Con riferimento alle ulteriori precisazioni richieste con decreto dell'08 febbraio 2023, il sottoscritto, non avendo rilevato nella documentazione allegata alla memoria riferimenti inerenti i valori OMI5, nonché documentazione inerente la "regolarità catastale/urbanistica/edilizia e la consistenza concreta del bene immobile", ha provveduto ad analizzare la perizia estimativa redatta dal Geom. Manenti (allegato n. 2 alla proposta concordataria depositata il 13.12.2022).

La stessa, alla pag. 18 scrive che "Al fine di addivenire alla determinazione di un valore di stima per gli immobili suddetti che tenga conto dei valori correnti di mercato si ritiene opportuno prendere di riferimento le tabelle fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e da lì partire pur sapendo che, per immobili di questo tipo in tali condizioni, non esiste una vera e propria comparazione da poter fare ma è questo l'unico modo attendibile per arrivare al valore di mercato.

*Per gli immobili è stata appunto stilata una tabella contenente valori massimi e minimi di riferimento in virtù delle caratteristiche con fabbricati simili prendendo come indicatore le tabelle fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)."*

*Il sottoscritto, in data 18 marzo 2023, ha provveduto a richiedere alla parte ricorrente informazioni e/o documentazione aggiuntiva, ricevuta in data 21 marzo 2023.*

*Il sottoscritto ha quindi provveduto a comparare i valori indicati in perizia con quelli riscontrati dall'interrogazione della banca dati delle quotazioni immobiliari (che si allegano al presente parere), accertandone la corrispondenza.*

*Per ciò che concerne la regolarità urbanistica e catastale nonché la consistenza concreta del bene, con perizia integrativa, il Geom. Manenti così dichiara:*

*- che la consistenza degli immobili oggetto della presente perizia di stima è stata ricavata da elaborati grafici predisposti a seguito di opportuni rilievi, anche mediante strumentazione celerimetrica, e che sono da ritenersi effettivamente attendibili e corretti;*

*- che lo stato di fatto dell'immobile, alla data dell'esecuzione dei rilievi e della perizia estimativa, è conforme con gli strumenti urbanistici vigenti e ad alle Concessioni e Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Dubino - Ufficio Tecnico;*

*- che lo stato di fatto dell'immobile, alla data dell'esecuzione dei rilievi e della perizia estimativa, è conforme gli elaborati catastali depositati presso gli Uffici del Territorio presso l'Agenza Entrate di Sondrio;*

*Da ultimo si rileva che la ricorrente ha documentato la presenza di ipoteche iscritte, già menzionate nella proposta concordataria, allegando alla memoria integrativa la seguente documentazione:*

*- Visura ipotecaria del 17.12.2021*

*- Visura ipotecaria del 07.03.2023*

*da cui si evincono le iscrizioni ipotecarie indicate nella proposta concordataria".*

Ulteriore componente dell'attivo è costituita dai beni mobili strumentali (impianti e macchinari adibiti alla produzione degli insaccati, attrezzature e arredi posti a corredo dello spaccio), stimati in € 900.000 e appostati previa svalutazione prudenziale del 20%.

L'attivo concordatario, comprensivo anche delle ulteriori voci, è riepilogato nella tabella che qui di seguito si riporta (pag. 20 memoria integrativa):

ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI				5.342.265
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				0
RIMANENZE				515.888
CREDITI VERSO CLIENTI				604.870
ENTRATE FUTURE				7.772
CREDITI VERSO ALTRI				0
CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI				811
BANCHE E CASSA				403.301
A DEDURRE SPESE IN PREDEDUZIONE				(240.000)
<b>RESIDUO ATTIVO DISPONIBILE</b>				<b>6.634.908</b>

## **Il PASSIVO concordatario**

La Società ha rappresentato che taluni dei crediti bancari sono garantiti da Mediocredito Centrale (MCC), il quale, alla data di presentazione della domanda concordataria, non risultava ancora escusso da alcun istituto di credito.

Conseguentemente la Proponente ha provveduto, da un lato, ad esporre i crediti vantati dagli istituti di credito integralmente al chirografo, ad eccezione di quelli ipotecari, dall'altro a contemplare un fondo al privilegio per l'ipotesi di attivazione del regresso da parte di MCC.

Tanto premesso, la Società originariamente ha elaborato due "ipotesi" di proposta concordataria, corrispondenti a due diversi scenari, il primo senza le pretese di MCC, nell'ambito del quale la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è stata individuata nel 73,42%; il secondo, con la previsione di un fondo al privilegio pari a € 1.995.564 per il caso in cui le pretese di MCC fossero attivate "parzialmente", nell'ambito del quale la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è stata individuata nel 53,22%.

Sulla scorta dei rilievi del Tribunale, la Proponente nell'ambito della proposta modificata ha altresì provveduto ad elaborare una terza ipotesi, valutando l'ulteriore scenario in cui tutta la posizione di MCC sia accantonata a fondo rischi al privilegio per € 2.814.426 (c.d. "ipotesi tre"): in tale ultima ipotesi, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è stata individuata nel 33,03%.

Conseguentemente, la Società, *“aderendo ai rilievi del Tribunale ed onde poter offrire ai creditori sociali una valutazione di sintesi della proposta che consideri anche lo scenario peggiore, va a riformulare una proposta che, tenuto conto di quanto sarà infra argomentato in ordine allo scioglimento dei contratti, prevede il pagamento dei chirografari in misura che si stima essere pari al 75,52%, con possibile riduzione fino al 33,03% in fase di esecuzione, alla luce del possibile intervento da parte del garante Mediocredito Centrale”*.

Elaborata dalla Proponente anche tale “ipotesi tre” in ottica maggiormente prudentiale, la questione relativa all’operatività del regresso da parte di MCC sarà oggetto di approfondimento da parte del Commissario Giudiziale in sede di valutazione del passivo nell’ambito della relazione ex art. 172 L.F.

Nell’ambito del passivo concordatario, il Tribunale con provvedimento del 08/02/2023 aveva espresso rilievi in ordine all’appostazione dei fondi rischi relativi all’indennizzo ex art. 169 bis L.F. per il caso di scioglimento dei contratti di leasing in essere con Alba Leasing S.p.A. e Grenke S.p.A. (scioglimento richiesto dalla Società contestualmente all’ammissione del concordato).

All’esito, la Società ha specificato, con riferimento alla posizione di Alba Leasing S.p.A., che *“quanto al fondo rischi di cui all’art. 169 bis L. F., quinto comma, va considerato che il valore di mercato dei beni supera il debito residuo dei relativi canoni. Vi potrebbe quindi essere un residuo a favore dell’esponente, ma, tenuto conto che trattasi di un valore suscettibile di variazione e della svalutazione già operata per gli altri macchinari di proprietà, si è ritenuto prudenzialmente non considerarlo all’attivo”*, nonché che *“che ai fini dell’art. 169 bis L.F., quinto comma, seconda parte, il predetto valore (€ 247.150) è superiore al credito vantato da Alba Leasing al momento della apertura della procedura, pari ad € 239.374”* (cfr. pag. 11 memoria del 09/03/2023); dall’altro lato, con riferimento all’indennizzo di cui all’art. 169 bis secondo comma L.F., ha individuato un fondo rischi pari ad € 40.000, considerati i costi di recupero, di custodia e di riallocazione del bene, degli interessi non corrisposti (tasso 2,5%). Con riferimento alla posizione di Grenke S.p.A., la Proponente ha previsto una somma per indennizzo pari a 3 mensilità per ciascuno dei contratti, e così per complessivi € 5.487, somma da considerarsi compensativa anche dei costi di recupero dei beni, custodia e tempo di riallocazione.

Sul punto, il Commissario Giudiziale nel proprio parere integrativo del 21/03/2023 ha confermato *“che gli importi così determinati sono stati iscritti nel Fondo Rischi e di rettifica, appostato al chirografo, così come indicato nell’allegato n. 14 (pag. 4) alla memoria integrativa depositata dalla ricorrente”*.

La Proponente, inoltre, ha dato atto di aver presentato, contestualmente al deposito della “proposta piena”, istanza di transazione fiscale, con la precisazione che nell’ambito della stessa non è stato previsto alcuno stralcio del debito; sul punto, la Proponente ha fornito la prova dell’avvenuto inoltro della proposta ex art. 182 ter L.F. all’Ufficio competente (cfr. docc. 12 e 13 memoria integrativa).

Quanto agli accertamenti già ricevuti, oggetto di contenzioso, la Società ha altresì dato atto di aver proposto all'Agenzia delle Entrate la definizione del relativo contenzioso offrendo il pagamento dell'80% del capitale richiesto.

Si riportano quindi i prospetti inerenti il passivo concordatario esposti dalla Società nell'ambito proposta modificata e riferiti alle tre ipotesi sopra menzionate:

➤ **Ipotesi senza le pretese di MCC:**

<b>PASSIVO</b>				
Spese e debiti in corso di procedura	383.864	383.864	<b>100%</b>	
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	570.292	570.292	<b>100%</b>	
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	<b>100%</b>	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	29.236	29.236	<b>100%</b>	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.796	37.796	<b>100%</b>	
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	<b>100%</b>	
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	0	0	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	85.678	85.678	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	109.758	109.758	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	5.488	5.488	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	114.000	114.000	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	33.120	33.120	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	5.700	5.700	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	99.171	99.171	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	267.392	267.392	<b>100%</b>	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	4.959	4.959	<b>100%</b>	

Art. 2778 n. 20, art. 2752 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	80.000	80.000	100%	
<b>TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE</b>		<b>2.595.893</b>		
<b>CHIROGRAFO</b>		<b>5.348.032</b>	<b>75,52%</b>	<b>4.039.015</b>
<b>POSTERGATO</b>		<b>114.858</b>		

➤ **Ipotesi con fondo rischi parziale MCC:**

<b>PASSIVO</b>				
Spese e debiti in corso di procedura	383.864	383.864	100%	
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	570.292	570.292	100%	
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	29.236	29.236	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.796	37.796	100%	
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	100%	
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	1.995.564	1.995.564	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	85.678	85.678	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%	

Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	109.758	109.758	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	5.488	5.488	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	114.000	114.000	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	33.120	33.120	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	5.700	5.700	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	99.171	99.171	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	267.392	267.392	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	4.959	4.959	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2752 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	80.000	80.000	100%	
<b>TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE</b>		<b>4.591.457</b>		
Quota parte del debito bancario chirografario che viene pagata integralmente al netto della somma ricevuta dal Mediocredito Centrale	376.142	376.142	100%	
<b>CHIROGRAFO</b>		<b>2.976.327</b>	<b>56,02%</b>	<b>1.667.310</b>
<b>POSTERGATO</b>		<b>114.858</b>		

➤ **Ipotesi con fondo rischi integrale MCC:**

<b>PASSIVO</b>				
Spese e debiti in corso di procedura	383.864	383.864	100%	
Art. 2781 - Crediti assistiti da privilegio speciale	570.292	570.292	100%	
Art. 2777 lett. a), art. 2751 bis n. 1 c.c. - Lavoratori subordinati	649.752	649.752	100%	

Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 2 c.c. - Professionisti e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	29.236	29.236	100%	
Art. 2777 lett. b), art. 2751 bis n. 3 c.c. - Agenti	37.796	37.796	100%	
Art. 2777 lett. c), art. 2751 bis n. 5 c.c. - Imprese artigiane e cooperative e fondo rischi per differenze da circolarizzazione	35.994	35.994	100%	
Crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro	2.814.426	2.814.426	100%	
Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza	85.678	85.678	100%	

Art. 2778 n. 1, art. 2753 n. 1 c.c. - Istituti di previdenza fondo rischi	45.036	45.036	100%	
Art. 2778 n. 16, art. 2764 - Crediti del locatore di immobili	0	0	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (quota capitale)	109.758	109.758	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per ritenute operate e non versate (sanzioni e interessi)	5.488	5.488	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi	114.000	114.000	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi fondo rischi	33.120	33.120	100%	
Art. 2778 n. 18, art. 2752 n. 1 c.c. - Crediti dello Stato per tributi (sanzioni e interessi)	5.700	5.700	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (quota capitale)	99.171	99.171	100%	
Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. fondo rischi (quota capitale)	267.392	267.392	100%	

Art. 2778 n. 19, art. 2752 n. 3 c.c. - Crediti dello Stato per I.V.A. (sanzioni e interessi)	4.959	4.959	100%	
Art. 2778 n. 20, art. 2752 n. 4 c.c. - Crediti degli Enti Locali per tributi	38.659	38.659	100%	
Fondi rischi generici al privilegio	80.000	80.000	100%	
<b>TOTALE PRIVILEGIO CAPIENTE</b>		<b>5.410.319</b>		
Quota parte del debito bancario chirografario che viene pagata integralmente al netto della somma ricevuta dal Mediocredito Centrale	578.924	578.924	100%	
<b>CHIROGRAFO</b>		<b>1.954.682</b>	<b>33,03%</b>	<b>645.665</b>
<b>POSTERGATO</b>		<b>114.858</b>		

### 3. Le percentuali di soddisfacimento dei creditori e la tempistica del piano

La proposta della Società prevede dunque:

- “ - *il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese professionali, dei costi ed oneri in maturazione ed in generale dei debiti prededucibili;*
- *il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari in una percentuale che si stima essere pari al 75,52%, con possibile riduzione fino al 33,03% in fase di esecuzione, alla luce del possibile intervento da parte del garante Mediocredito Centrale;*
- *il pagamento dei debiti tributari e contributivi nei termini e con le modalità indicate nella allegata proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare;*
- *il pagamento si stima possa essere effettuato entro dodici mesi dalla omologa della presente procedura di concordato come da allegato piano di liquidazione”.*

L'Attestatore nella relazione ex artt. 161 co. 3 L.F e 182 ter L.F. originariamente allegata alla proposta (doc. 16) ha così concluso:

“Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto visti:

- *il piano per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo predisposto dal debitore che la società ROBUSTELLINI S.r.l. in liquidazione intende sottoporre ai propri creditori;*
- *i documenti allegati alla domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 161 L. Fall.;*
- *la situazione patrimoniale e finanziaria della ROBUSTELLINI S.r.l. in liquidazione alla data del 12 Luglio 2022;*
- *lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori;*
- *ulteriori documenti aziendali e dati messi a disposizione e disponibili;*
- *effettuati i più opportuni riscontri;*

**ATTESTA EX ARTICOLO 161, COMMA 3 E ART 182-TER**

**LEGGE FALLIMENTARE**

- *la veridicità dei dati aziendali* esposti nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e nella documentazione allegata, dando atto che quanto rappresentato dalla società ROBUSTELLINI S.r.l. in liquidazione ne rispecchia l'attuale effettiva situazione patrimoniale e finanziaria. L'identificazione e la descrizione delle attività e delle passività aziendali risulta, inoltre, sufficientemente analitica e completa, tale da consentire l'immediata percezione della misura dello stato di crisi della società e della natura delle attività e delle passività che compongono il patrimonio aziendale;
- *la fattibilità del piano* di concordato nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. L. Fall. della ROBUSTELLINI S.r.l. in liquidazione nei termini riassuntivi come più sopra esposti, dando atto che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente. Il particolare il piano si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti possono ritenersi ragionevolmente conseguibili;

- **i tempi di soddisfazione** appaiono verosimilmente corretti e quindi è ragionevole che possano essere rispettati. Le conclusioni di seguito indicate formole tre ipotesi che divergono tra di loro in relazione alla quota di credito vantato da Mediocredito Centrale che si considera ammesso al privilegio. Questo in virtù del fatto che sussistono diverse opinioni giuridiche in merito a tale tematica;

- quanto alla proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., **la soddisfazione dei creditori erariali e previdenziali in misura non inferiore** a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Vero, infatti, che la proposta fatta da ROBUSTELLINI s.r.l. in liquidazione prevede il pagamento integrale dei debiti verso l'erario e di natura previdenziale, prevedendo uno stralcio per quanto concerne il contenzioso in essere sui quali si è chiesta l'accettazione da parte degli enti preposti; stralcio che risulta congruo in ragione dell'alea dei contenziosi, del minor tempo di incasso e della facoltà, comunque prevista dalla prossima legge finanziaria, di offrire una percentuale sostanzialmente analoga per la loro definizione. A conferma di quanto sopra si richiamano le considerazioni sopra svolte in ordine alla capienza dell'attivo rispetto ai creditori privilegiati di cui, lo si ribadisce, è previsto il pagamento integrale;

- che il piano e la proposta **appaiono nel loro complesso coerenti e fattibili**, così come prospettati, risultando concretamente realizzabili sulla base delle risorse patrimoniali attuali e di quelle che perverranno per effetto della liquidazione.

In via conclusiva, la percentuale concordataria destinata ai creditori chirografari potrà essere soddisfatta per una misura stimata al 73,42% in ipotesi di inammissibilità del regresso da parte di MCC, al 53,22% in ipotesi di voler considerare ammissibile il regresso da parte di MCC, fermo il suo privilegio, per un importo di euro 1.995.564 e al 30,45% nel caso di voler assumere interamente al privilegio il credito vantato da MCC per un valore di euro 2.814.426; il tutto dopo aver coperto le spese prededucibili e attuato la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio nei limiti della capienza”.

Nell'integrazione alla predetta relazione (doc. 15 memoria integrativa del 09/03/2023) ha ulteriormente concluso nel senso che “(...) Per mantenere la percentuale minima del 20%, in tale scenario peggiorativo, non vi potrebbero essere svalutazioni del compendio immobiliare in misura superiore al 17% rispetto al valore di stima dei periti e l'attivo nel suo complesso non dovrebbe subire riduzioni superiore ad € 329.000, dovrebbero inoltre realizzarsi per intero i rischi coperti dai fondi generici per 130.000, realizzarsi per intero la svalutazione del 20% dei macchinari di proprietà e non dovrebbero realizzarsi le sopravvenienze dovute alla vendita dei beni in leasing.

A pare del sottoscritto, il rischio che si verifichi tale ipotesi può ritenersi tale da non inficiare il giudizio di fattibilità, considerato che occorrerebbe si verifichino congiuntamente sia il pieno

*regresso di MCC sia la riduzione del compendio come sopra previsto, sia le ulteriori perdite previste nel piano.*

*In altri termini, la presenza del suddetto rischio non si ritiene tale da rendere la proposta non realizzabile nel suo complesso, rientrando l'alea nel normale rischio previsionale insito in una procedura di questo tipo, peraltro suffragato da idonee valutazioni peritali e da ulteriore svalutazione prudenziali, di cui i creditori potranno compiutamente essere informati e prendere atto in sede di voto.*

*Quanto poi alle osservazioni in ordine alla terza ipotesi, il sottoscritto precisa che detto scenario era stato valutato nella precedente attestazione per confermare la tenuta del piano anche in caso di integrale regresso di MCC.*

*Allo stato attuale, detta conferma può essere ribadita, preso altresì atto del fatto che la società si è adeguata alla previsione maggiormente prudente, considerando nella sua proposta il fondo, per l'eventuale regresso del Mediocredito Centrale, in misura integrale.*

*Avuto riguardo, infine, alle valutazioni operate dalla società in ordine alla posizione dei contratti oggetto di scioglimento, si osserva che le relative appostazioni, anche per quanto riguarda gli indennizzi previsti, non sono tali da modificare il piano e la proposta in modo significativo.*

*In particolare, anche laddove i valori attribuiti ai beni oggetto di contratti di leasing si riducessero in modo rilevanti in fase di realizzo, ciò non comprometterebbe la fattibilità del piano nel suo complesso”.*

#### **5. In ordine alle spese di procedura e alla designazione del Liquidatore**

Nell'ambito della proposta “piena”, la Società ha stimato spese in prededuzione (per spese di giustizia e compensi dei professionisti) per € 240.000, al netto degli acconti già versati.

Quanto al Liquidatore di cui all'art. 182 L.F., la Proponente ha raccolto la disponibilità della Dott.ssa Maddalena Cottica, dando atto che il compenso richiesto dalla stessa risulta inferiore rispetto a quello tabellare.

#### **6. In ordine al parere del Pre-C.G.**

Il Pre-C.G. nel parere del 18/01/2023 e nel parere integrativo acquisito in data 21/03/2023, in parte già richiamato, ha concluso favorevolmente, dando altresì atto, nell'ambito del secondo, delle modifiche apportate dalla Proponente in conformità alle richieste del Collegio.

In particolare si legge: *“Alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta della documentazione fino ad oggi acquisita ed analizzata (con riserva di ulteriori e dettagliati approfondimenti), il sottoscritto può ragionevolmente ritenere che il debitore abbia adeguatamente provveduto ad integrare e definire il perimetro della proposta concordataria ritenendo altresì superati i rilevi di cui al decreto del 08 febbraio 2023 (Decreto su istanza di ammissione al Concordato Preventivo).*

*Ha provveduto a ri-definire la composizione del passivo e a ri-valutare dettagliatamente la misura dei beni, nonché delle prospettive in termini economici offerti per il soddisfacimento del ceto creditorio, talché il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato (così come integrata e modificata) rispetta i requisiti minimi previsti dalla Legge”.*

Si condividono le conclusioni del C.G. e non si ravvisano, pertanto, allo stato ragioni ostative alla ammissione.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni che precedono la Società può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nell'ambito degli accertamenti demandati al C.G., al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 160, 161, 163 e 166 L.F.

- 1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo di natura liquidatoria proposta da **ROBUSTELLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. e P.IVA 01453490136), con sede legale in Lecco (LC) Via Carlo Cattaneo n. 62, quale procedura principale ai sensi del Regolamento UE 848 del 2015;
- 2) **DELEGA** alla procedura la Dott.ssa Maria Martina Marchini;
- 3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al Giudice Delegato per la data del **21 settembre 2023 alle ore 12:30**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato, che si terrà avanti al Giudice Delegato;
- 4) **RAMMENTA**:
  - a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in Cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
  - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato;
- 5) **CONFERMA LA NOMINA** a Commissario Giudiziale del dott. BRUNO GARBELLINI;
- 6) **STABILISCE** il termine di giorni quindici dal deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente della somma di euro 48.000 pari al 20% delle spese, *quale stima in via meramente provvisoria*, che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma L.F.

mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;

- 7) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 L.F.;
- 8) **DISPONE** che la medesima concordataria consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma L.F.; che il presente decreto sia **pubblicato e notificato nelle forme previste dagli artt. 166 – 17 L.F.**, nonché, per estratto, mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Sondrio sia sul quotidiano “Il Sole24Ore” e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

**Si comunichi.**

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile in data 03.05.2023

Il Giudice Estensore  
*Maria Martina Marchini*

Il Presidente  
*Giorgio Barbuto*